



COMUNICATO N. 223/DIV – 24 APRILE 2023

223/702

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 22 E 23 APRILE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 22 e 23 Aprile 2023

19^ Giornata Ritorno

GIRONE A

ARZIGNANO V.	RENATE	2-3
FERALPISALÒ	PRO SESTO	2-1
LECCO	PRO VERCELLI	0-0
MANTOVA	PADOVA	1-3
PERGOLETTESE	TRIESTINA	1-2
PIACENZA	L.R. VICENZA	1-0
PORDENONE	ALBINOLEFFE	1-0
SANGIULIANO	PRO PATRIA	0-1
TRENTO	NOVARA	2-1
VIRTUS VERONA	JUVENTUS NEXT GEN	4-1

GIRONE B

ALESSANDRIA	CESENA	0-1
LUCCHESI	OLBIA	2-0
PONTEREDA	GUBBIO	1-1
RECANATESE	ANCONA	4-0
REGGIANA	IMOLESE	2-2
RIMINI	AQUILA MONTEVARCHI	1-1
S. DONATO TAVARNELLE	FIORENZUOLA	1-0
SIENA	VIRTUS ENTELLA	1-2
TORRES	FERMANA	1-1
VIS PESARO	CARRARESE	1-0

GIRONE C

AVELLINO	MONTEROSI TUSCIA	0-2
CROTONE	GIUGLIANO	3-1
FOGGIA	TURRIS	4-0
JUVE STABIA	AUDACE CERIGNOLA	2-2
LATINA	FIDELIS ANDRIA	2-1
MONOPOLI	GELBISON	2-1
PICERNO	PESCARA	0-3
POTENZA	CATANZARO	3-2
TARANTO	ACR MESSINA	0-0
VITERBESE	VIRTUS FRANCAVILLA	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 24 Aprile 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 22 E 23 APRILE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premessi che, in occasione delle gare disputate nel corso della 19^a giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori delle Società ALESSANDRIA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CESENA, FOGGIA, LATINA, LECCO, MONOPOLI, PESCARA, PIACENZA, PICERNO, PONTEDERA, RECANATESE, REGGIANA e TRENTO, e hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

GARA SANGIUGLIANO – PRO PATRIA DEL 22 APRILE 2023

Il G.S., letti gli atti della Procura Federale e del Delegato di Lega, delibera di sanzionare la Società PRO PATRIA con l'ammenda di € 3000 e con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato "Popolari Scoperti" destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori e dispone che la gara dovrà essere scontata in Campionato Serie C. Per avere i propri sostenitori:

A) prima del termine della gara e dopo la fine della stessa, per una durata di circa minuti dieci, urlato cori contenenti offese di discriminazione razziale indirizzati nei confronti di un calciatore della squadra avversaria;

B) provocato numerosi danneggiamenti e imbrattamenti nel Settore loro riservato consistenti in scritte a pennarello nei servizi igienici, rottura della copertura e della lampada di un lampione, danneggiamento di un cestino portarifiuti di acciaio, rottura della maniglia e della serratura del cancello di uscita del settore ospiti (con necessità dell'intervento dei vigili del fuoco per poter aprire il cancello stesso), danneggiamento di una rete del cancello che dà accesso al terreno di gioco nel tentativo di sfondarla e di un tavolino di legno posizionato sotto la tribuna centrale;

C) provocato incidenti e tafferugli durante l'uscita dal campo avvenuta, a causa dei danneggiamenti arrecati al cancello, dal lato opposto ove venivano a contatto con tifosi della squadra avversaria e con le Forze dell'Ordine, causando il ferimento di tre appartenenti alle stesse che richiedeva l'intervento di sanitari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, lett. d), 13, comma 2,

25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 2000

JUVE STABIA

A) perché al termine della gara propri sostenitori scavalcavano la recinzione entrando sul terreno di gioco rivolgendo insulti contro i tifosi avversari; venivano poi allontanati dalle Forze dell'Ordine;

B) perché propri calciatori al termine della gara, rivolgevano verso il Settore dei tifosi Ospiti ingiurie e gesti osceni;

C) perché propri sostenitori facevano esplodere numero sette petardi e alcuni fumogeni all'intero del proprio settore nel corso della gara, inoltre al 95° minuto della gara lanciavano una bottiglietta d'acqua semipiena sul terreno di gioco senza conseguenze;

D) per non aver assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna e per essere gi stessi in pessime condizioni igienico sanitarie (r. proc. fed., r. c.c., referto arbitrale).

€ 1500

FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato:

1. due cancelli mentre cercavano di entrare sul terreno di gioco;

2. alcune strutture dell'impianto (servizi igienici, locale bar);

3. per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara e venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 1500

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato sul recinto di gioco alcune bottigliette di plastica semipiene, bicchieri di plastica e alcuni petardi uno dei quali causava danni alla pista di atletica; per aver bruciato nel proprio settore alcuni striscioni di protesta precedentemente esposti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 1000

PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato sul recinto di gioco cinque petardi di forte entità e, in più occasioni, alcuni bicchieri di plastica e un fumogeno, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

- € 500 **LATINA** per avere persona non autorizzata, ma riferibile alla Società, fatto accesso al recinto di gioco senza essere inserita in distinta gara venendo a colluttazione con altra persona della società avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 500 **VIS PESARO** per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 300 **AUDACE CERIGNOLA** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato, all'interno del Settore Ospiti, tre seggiolini.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.C. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 250 **AVELLINO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato sul terreno di gioco un fumogeno e una bottiglietta di plastica, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).
- € 250 **TARANTO** per avere i propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco due bottigliette d'acqua semipiene, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
- € 150 **PRO SESTO** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato, all'interno del Settore Ospiti, un seggiolino.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 9 MAGGIO 2023**

BRUNELLO NICOLA (MANTOVA)
per aver proferito una frase offensiva nei confronti della terna arbitrale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 1 MAGGIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA**

DONATIELLO ANTONIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per proteste nei confronti dell'Arbitro (panchina aggiuntiva).

FRACCHIOLLA DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
per proteste nei confronti dell'Arbitro (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

FERRARA CIRO (JUVE STABIA)
per aver proferito una frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro (panchina aggiuntiva).

ALBARELLA NICOLA (LATINA)
per avere al termine della gara, nei pressi del tunnel d'uscita, tenuto un comportamento provocatorio e antisportivo nei confronti dei dirigenti avversari (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAZIENZA MICHELE (AUDACE CERIGNOLA)
per aver proferito una frase irrispettosa nei confronti della Quaterna arbitrale (r. A.A. n.1)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII)

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TOSCANO DOMENICO (CESENA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DI DONATO DANIELE (LATINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

OCCHIUZZI ROBERTO (OLBIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

RASTELLI MASSIMO (AVELLINO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARCHIONNI MARCO (NOVARA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DONADEL MARCO	(ANCONA)
LAURO MAURIZIO	(ALESSANDRIA)
NOVELLINO WALTER ALFREDO	(JUVE STABIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CELESIA CHRISTIAN	(ACR MESSINA)
-------------------	---------------

A) una giornata di squalifica per doppia ammonizione;

B) due giornate di squalifica perché, dopo essere stato espulso, mentre usciva dal terreno di gioco teneva un comportamento provocatorio sia nei confronti dei calciatori della panchina avversaria, che dei tifosi avversari ai quali rivolgeva gesti offensivi scatenando la reazione degli stessi. Giunto negli spogliatoi colpiva con dei pugni la porta d'ingresso degli spogliatoi riservati agli ospiti (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIRELLI STEFANO per grave fallo di gioco.	(LECCO)
--	---------

CORAZZA SIMONE per grave fallo di gioco (r. A.A. n.2)	(CESENA)
--	----------

BROGNI GIORGIO per aver commesso fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete.	(ANCONA)
--	----------

MANETTA MARCO per aver proferito frasi offensive nei confronti di un calciatore della squadra avversaria mentre lo stesso abbandonava il campo (r. IV Ufficiale).	(TARANTO)
--	-----------

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

AJETI ARLIND	(PORDENONE)
--------------	-------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BACCHETTI LORIS	(FERALPISALO')
CURRARINO MICHELE	(FIOREZZUOLA)
TARTAGLIA ANGELO	(MONTEROSI TUSCIA)
CIANCIO SIMONE	(NOVARA)
MAROTTA ALESSANDRO	(VITERBESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SYLLA CHEIKH YOUSSEF	(ALESSANDRIA)
----------------------	---------------

FIETTA GIOVANNI	(PRO PATRIA)
RIZZO AGOSTINO	(AVELLINO)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(PICERNO)
GUERRA WALTER	(PICERNO)
BESAGGIO MICHELE	(JUVENTUS NEXT GEN)
POLI FABRIZIO	(JUVENTUS NEXT GEN)
SANTORO SALVATORE	(MONTEROSI TUSCIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VOLPE GIOVANNI	(POTENZA)
NELLI JACOPO	(RENATE)
BOVOLON EDOARDO	(S. DONATO TAVARNELLE)
SERBOUTI ANASS	(SANGIULIANO)
MASTROMONACO GIAN LUCA	(TARANTO)
CRIMI MARCO	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

CAPOMAGGIO GALO	(AUDACE CERIGNOLA)
ZANON MANUEL	(IMOLESE)
CRISTINI ANDREA	(PRO VERCELLI)
DI SANTO FRANCESCO	(SIENA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)
AUCELLI CHRISTIAN	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CHECCHI LORENZO	(ALESSANDRIA)
MOLNAR IVO	(ARZIGNANO V.)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
PANICO GIUSEPPE ANTONI	(LUCCHESI)
FAZZI NICOLO'	(MANTOVA)
HAMLILI ZACCARIA	(MONOPOLI)
BELLODI GABRIELE	(OLBIA)
MARZUPIO MANUEL	(PRO SESTO)
BUGLIO DAVIDE	(SIENA)
EVANGELISTI NICOLO'	(TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MILESI LUCA	(ALBINOLEFFE)
BENEDETTI SIMONE	(AVELLINO)
TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU	(AVELLINO)
SANTARCANGELO ANDREA	(PICERNO)
DELLE MONACHE MARCO	(PESCARA)
BARBERINI CHRISTIAN	(LATINA)
BALDE HELDER BAFODE	(ACR MESSINA)
BURIC NIKOLA	(NOVARA)
TONOLI DANIEL	(PERGOLETTESE)
ROSSI ENRICO	(S. DONATO TAVARNELLE)
SCAPPINI STEFANO	(TORRES)

PEZZELLA SALVATORE	(TRIESTINA)
TAVERNELLI CAMILLO	(TRIESTINA)
MANZI CLAUDIO	(VIRTUS ENTELLA)
RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL	(VIRTUS ENTELLA)
MASTROPIETRO FEDERICO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (XV INFR)

BRIGHENTI NICOLÒ	(CATANZARO)
DE ROSE FRANCESCO	(CESENA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

MARTINELLI RICCARDO	(PONTEDERA)
GATTONI TOMMASO	(PRO SESTO)
FEDATO FRANCESCO	(VIS PESARO)
GAVAZZI FABIO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
NICASTRO FRANCESCO	(PONTEDERA)
SHIBA CRISTIAN	(PONTEDERA)
SCORZA CHRISTIAN	(FERMANA)
MENDES MURILO OTAVIO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
ALTOBELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
BURRAI SALVATORE	(PORDENONE)
IEZZI ROBERTO	(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

LANGELLA CHRISTIAN	(AUDACE CERIGNOLA)
ILARI CARLO	(LECCO)
DI MARCO TOMMASO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
LORETO CIRO	(GELBISON)
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE	(GIUGLIANO)
RICCIO ALESSANDRO PIO	(JUVENTUS NEXT GEN)
MASETTI LORENZO	(PIACENZA)
WIESER DAVID	(PRO SESTO)
GHAZOINI AMINE	(VIS PESARO)
ZOIA RICCARDO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BALLARINI MARCO	(TRENTO)
GIORGIONE CARMINE	(ALBINOLEFFE)
BARBA GIANLUCA	(ARZIGNANO V.)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO	(FOGGIA)
KRAJA ERDIS	(PESCARA)
ELEUTERI ALESSANDRO	(FERMANA)
CALDORE MARCO	(JUVE STABIA)
AMADIO STEFANO	(LATINA)

VOLPICELLI EMILIO
ZUGARO DE MATTEIS DAVIDE
MELI MARCO
TRONCHIN SIMONE

(SANGIULIANO)
(SANGIULIANO)
(SIENA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MILILLO ALESSIO
CERRETELLI FRANCESCO
SOMMA MARCO
MILANI LORENZO
CIOTTI PIETRO
BONINI FEDERICO
PEDONE ALEX
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
DESSENA DANIELE
RAGATZU DANIELE
ZANCHETTA FEDERICO
GONZI JURI
DEL PINTO LORENZO
GIGLI NICOLO'
BORGHI LEONARDO
SEPE ALFONSO

(ARZIGNANO V.)
(CARRARESE)
(PONTEDERA)
(PESCARA)
(FIDELIS ANDRIA)
(GUBBIO)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(OLBIA)
(OLBIA)
(OLBIA)
(PIACENZA)
(POTENZA)
(RIMINI)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(S. DONATO TAVARNELLE)

AMMONIZIONE (III INFR)

LAMESTA DAVIDE
FANTACCI TOMMASO
CITTERIO GIORGIO
ILIE MATEI CHRISTIAN
IANESI SIMONE
SEMERARO FRANCESCO
PESCHETOLA LORENZO
CHIERICO LUCA
LUPPI DAVIDE
MUNARI DAVIDE
POLITO VINCENZO
REGINI VASCO
ADORANTE ANDREA

(ALESSANDRIA)
(ARZIGNANO V.)
(PRO PATRIA)
(PADOVA)
(PONTEDERA)
(GUBBIO)
(LATINA)
(PIACENZA)
(PIACENZA)
(PIACENZA)
(PIACENZA)
(POTENZA)
(RIMINI)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRIGHENTI ANDREA
DESPLANCHES SEBASTIANO
ODJER MOSES
CURCIO FELIPE
GATTI RICCARDO
KATSERIS PANOS
BRANDUANI PAOLO
CARRARO MARCO
MEROLA DAVIDE

(TRENTO)
(TRENTO)
(FOGGIA)
(PADOVA)
(CATANZARO)
(CATANZARO)
(CROTONE)
(CROTONE)
(PESCARA)

CAROSSO ALESSANDRO
ADORNI FEDERICO
HUIJSEN DEAN DONNY
VARONE IVAN
GUIDOBALDI FILIPPO
GIANNONE LUCA

(FERMANA)
(IMOLESE)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(NOVARA)
(RECANATESE)
(TURRIS)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPOGNA PAOLO
KIRWAN NIKO
SHPENDI STIVEN
MARINO ANDREA
MALAGUTI MATTEO
VERZENI NICOLO
FURLANETTO ALESSIO
GAVAZZI DAVIDE
MENNA DAMIANO
CORRADI CHRISTIAN
MOGENTALE TOBIA

(FOGGIA)
(PADOVA)
(CESENA)
(FIDELIS ANDRIA)
(MANTOVA)
(PERGOLETTESE)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO
Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 24 Aprile 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani